



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Del 31-03-2023

Oggetto: Approvazione schema convenzione ex art. 23 CCNL Enti Locali del 16.11.2022, art. 1, comma 124 legge 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 (uno) dipendente, Dott.ssa Laura Di Domenicantonio, tra il Comune di Valle Castellana e la Provincia di Teramo.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	A
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Ragonici Luca in qualità di Vice Sindaco.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Dott. Ing. Camillo D'Angelo, esce dalla Giunta Comunale odierna.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022 prevede che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione
- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che la utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;
- che detta convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per consentire il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, in base alla disciplina di cui al citato CCNL del 16.11.2022 il rapporto di lavoro del personale resta unico e gestito dall'ente di appartenenza;
- che l'art.1, comma 124, della legge 145/2018, dispone "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.";
- che l'art. 23, comma 8, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 e valido per il triennio 2019/2021, prevede che il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;
- che occorre stipulare apposita convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, come da comma 1 del citato articolo 23, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di gestione di diritto privato del

rapporto di lavoro stesso, non assimilabile, quindi, alle convenzioni di cui all'articolo 30 del TUEL e che, conseguentemente, non è soggetto alla competenza del Consiglio Provinciale, come anche sostenuto da ARAN;

VISTA la nota in data 02.03.2023 prot. n. 1435 con cui la Provincia di Teramo ha richiesto al Comune di Valle Castellana l'utilizzo parziale in Convenzione ex art. 23 CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021, per il dipendente ivi indicato con la qualifica di Istruttore Amm.vo Contabile (Cat. C) per n. 18 ore settimanali per la durata di anni uno, rinnovabile tacitamente;

DATO ATTO che:

- il Comune di Valle Castellana con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 con relativi allegati eseguendo i relativi invii alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nei termini di legge;
- a decorrere dal 2019 gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, che è stato rispettato;
- il termine per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è fissato al 30.05.2023, secondo quanto previsto l'art.8 del D.M. 30.06.2022, n.132, il quale prevede che *"...In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."* e che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede, all'art. 1, comma 775, l'ulteriore differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, di cui all'art. 151 del TUEL;

RICHIAMATA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), ed in particolare:

- l'art.1, comma 844, che stabilisce che *"ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56"*;
- l' art.1, comma 845, che stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I-II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e' fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote*

percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190";

- l'art.1, comma 846, con cui sono stati abrogati i precetti normativi recanti divieti e limiti assunzionali e di spesa per le Province e precisamente il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO l'art.33 del d.l. 30 aprile 2019, n.34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che, come modificato dall'art.17 del d.l. 30 dicembre 2019 n.162 (convertito dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8) al comma 1 bis, dispone che: *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn-over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. [...]”*; inoltre, il successivo comma 1 ter, (introdotto dall'art. 7 del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 8/2020), ha poi previsto l'abrogazione dell'art. 1, comma 421, della l. n.190/2014 che regolava le precedenti condizioni e limiti di assunzione;

PRESO ATTO che dalla nuova disciplina discende il superamento della regola del turn-over come da ultimo definito dalla Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017 – art.1 comma 845) e

l'introduzione della regola della sostenibilità finanziaria per la quale la capacità assunzionale è determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

VISTO il recente Decreto Ministeriale attuativo in data 11/1/2022 recante "*Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane.*" il quale:

- all'art.2 definisce gli elementi costituenti la spesa del personale (impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato), nonché le entrate correnti confluenti nel calcolo della media degli accertamenti di competenza, depurata del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato (entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati);
- all'art.3 prevede la suddivisione delle province in 5 fasce demografiche;
- all'art.4 individua i valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale delle province rispetto alle entrate correnti, entro i quali è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato qualora collocate al di sotto del medesimo valore di soglia;
- all'art.5 prevede in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, indica le percentuali massime annuali di incremento della spesa del personale registrata nel 2019, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4;

CONSIDERATO, inoltre, che la vigente normativa prevede, che dall'anno 2021 possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, gli Enti che:

1. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1- quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
2. abbiano conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'annualità precedente (art. 9, co. 1 L. 243/2012, art. 1, co. 720 e 723 lett. e L. 208/2015);
3. abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) – oggi Sezione del PIAO Piano integrato di attività e organizzazione;
4. rispettino l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
5. abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e avere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica il programma del fabbisogno del personale;

6. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
7. abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
8. rispettino gli obblighi in materia di certificazione dei crediti di cui all'articolo 9, comma 3bis del D.L. n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009 n. 2) come modificato dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014;
9. non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 86 del 09.09.2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, è stato approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 113 del 20.12.2022;
- la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con deliberazione di G.C. n. 112 del 20.12.2022;

ESAMINATO il testo della convenzione, che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 29.04.2022 recante "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024 DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. - APPROVAZIONE";

VISTA la delibera di G.C. n. 19 del 31.03.2023 recante "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2023-2025 DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. - APPROVAZIONE";

RILEVATO CHE:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il livello di rischio;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- il provvedimento finale non rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del titolare dell'ufficio e del Responsabile del procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria, con controllo della documentazione a corredo, preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis D.Lgs. n.267/2000;

VERIFICATA la regolarità degli adempimenti richiesti in relazione al contenuto dell'atto;

VISTI:

- l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente, con i poteri conferiti dalla Legge 56/2014,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale,

DI AUTORIZZARE, per i motivi di cui in premessa, all'utilizzo parziale ex art. 23, del dipendente del Comune di Valle Castellana, come indicato nell'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si approva, sottratto alla pubblicazione in osservanza delle previsioni normative sulla privacy, per 18 ore settimanali decorrenti dalla data indicata dalla convenzione e sino al 31.12.2023, salva la possibilità di proroga dell'accordo secondo quanto stabilito nella convenzione;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Area Economico – Finanziaria alla sottoscrizione della predetta convenzione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere al fine di assicurare il contributo di ulteriori unità lavorative nel più breve tempo possibile stante la necessità di attendere ai numerosi adempimenti di competenza.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE) E LA PROVINCIA
DI TERAMO (TE) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE
EX ART. 23C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 16.11.2022

L'anno **duemilaventitrè**, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il **Comune di VALLE CASTELLANA**, con sede in Valle Castellana (TE), Piazza G. D'Annunzio 4, C.F. e P.Iva 80006060679, rappresentato da _____, in qualità di _____, domiciliato per la sua carica presso la sede, autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge;

E

La **Provincia di TERAMO**, con sede in Teramo (TE), Via G. Milli n. 2, C.F. e P.Iva _____, rappresentato dal _____ in qualità di _____, domiciliato per la sua carica presso la sede, autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che l'articolo 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022 prevede che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione
- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che la utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;
- che detta convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per consentire il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, in base alla disciplina di cui al citato CCNL del 16.11.2022 il rapporto di lavoro del personale resta unico e gestito dall'ente di appartenenza;

- che l’art.1, comma 124, della legge 145/2018, dispone “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”;
- che l'art. 23, comma 8, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 e valido per il triennio 2019/2021, prevede che il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;
- che occorre stipulare apposita convenzione che definisca, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, come da comma 1 del citato articolo 23, l’accordo è da intendere quale intesa o accordo tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro stesso, non assimilabile, quindi, alle convenzioni di cui all’articolo 30 del TUEL e che, conseguentemente, non è soggetto alla competenza del Consiglio Provinciale, come anche sostenuto da ARAN;

CONSIDERATO che il Comune di Valle Castellana con deliberazione n. 20 del 31.03.2023, ha autorizzato l’utilizzo parziale della dipendente Dott.ssa Laura Di Domenicantonio , che ha manifestato la propria disponibilità al riguardo, inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C1, per 18 ore settimanali presso la Provincia di Teramo e per 18 ore settimanali presso il Comune di Valle Castellana, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione, sino al 31.12.2023, salva la possibilità di proroga dell’accordo secondo quanto stabilito nella convenzione, anche al fine di consentire una ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in una ottica di collaborazione;

VISTA la deliberazione della Provincia di Teramo n. _____ del _____ con la quale si è proceduto ad autorizzare l’utilizzo parziale ex art. 23, del predetto dipendente per 18 ore settimanali decorrenti dalla data indicata dalla convenzione e sino al 31.12.2023, salva la possibilità di proroga dell’accordo secondo quanto stabilito nella medesima convenzione.

Considerato che il Comune di Valle Castellana e la Provincia di Teramo intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte della Provincia di Teramo, della dipendente del Comune di

Valle Castellana, Dott.ssa Laura Di Domenicantonio, Categoria C1, profilo di “Istruttore Amm.vo Contabile”;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, della dipendente Dott.ssa Laura Di Domenicantonio, già in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Valle Castellana, inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo di “Istruttore Amministrativo - Contabile”, da parte della Provincia di Teramo, per lo svolgimento delle medesime funzioni afferenti al proprio profilo e dalla categoria/area di appartenenza durante il normale orario di lavoro.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, e della art.1 comma 124 della legge 145/2018, l’utilizzo condiviso del personale interessato, nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un’ottica di collaborazione.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL del 16.11.2022.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La dipendente del Comune di Valle Castellana, Dott.ssa Laura Di Domenicantonio è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per n. 18 ore settimanali (delle 36 complessive), alla Provincia di Teramo, a decorrere dalla data del _____ e sino al 31.12.2023, prestando servizio come segue:

GIORNO	ORARIO ORDINARIO PRESSO COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Lunedì	-----
Martedì	Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Mercoledì	-----
Giovedì	-----
Venerdì	Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle 14:30 alle 17:30
Sabato	-----

GIORNO	ORARIO ORDINARIO PRESSO PROVINCIA DI TERAMO
Lunedì	Dalle ore 08.00 alle ore 14.00

Martedì	-----
Mercoledì	Dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Giovedì	Dalle ore 08.00 alle ore 14.00
Venerdì	-----
Sabato	-----

Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte della Provincia di Teramo, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Valle Castellana, previa acquisizione dell'assenso da parte della dipendente interessata e del parere favorevole del Responsabile di Area.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO – BUONI PASTO

La dipendente Dott.ssa Laura Di Domenicantonio presterà servizio alla Provincia di Teramo per un tempo di lavoro pari a 18 ore settimanali nel vincolo settimanale d'obbligo, salvo diverse esigenze condivise tra i Responsabili degli Enti e la dipendente.

Le Amministrazioni si impegnano, inoltre, a garantire al dipendente, ove se ne rinvengano le condizioni previste dal C.C.N.L., la fruizione del buono pasto, in conformità alle modalità disciplinate presso ciascuna Amministrazione. Il relativo onere si intenderà a carico dell'Ente di effettiva presenza, nel giorno in cui si realizzano le condizioni di cui all'art. 45 del C.C.N.L. 14.9.2000.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Valle Castellana a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Valle Castellana corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo ex art. 23 CCNL.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali sostenuti dall'amministrazione comunale, per la quota oraria di competenza della Provincia di Teramo, saranno rimborsati da quest'ultima al Comune di Valle Castellana, entro il mese successivo all'elaborazione dello stipendio, salvo conguaglio annuale.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione.

Il trattamento giuridico ed economico del lavoratore resta assicurato e disciplinato dal Comune di appartenenza.

Il dipendente comunale, nell'ambito dell'utilizzo, si impegna a rispettare l'orario di lavoro così come disciplinato al precedente art.2, restando comunque inteso che l'attività, presso la Provincia di Teramo richiedente, dovrà essere prestata senza arrecare pregiudizio alcuno al

corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e senza interferire con i compiti istituzionali di quest'ultimo.

Le modalità di svolgimento della prestazione, da parte del dipendente, dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni previste nel C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali e nelle norme di Legge, cui si rinvia (es. orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale).

Restano garantiti, al lavoratore, il riposo giornaliero e settimanale, nonché le ferie annuali da fruirsi nel rispetto e secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. di comparto.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse, concernenti la gestione del rapporto che si istituisce con la presente convenzione.

ART. 5 – FERIE, CONGEDI, ASSENZE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

Le ferie concesse dalla Provincia di Teramo saranno comunicate al Responsabile del Personale del Comune di Valle Castellana.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa sia al Comune di Valle Castellana che alla Provincia di Teramo.

ART. 6 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

Il recesso e la risoluzione dovranno essere formalizzati in apposita deliberazione e comunicati all'altro ente nei successivi otto giorni. Essi avranno efficacia dal primo giorno del primo mese successivo all'intervenuta comunicazione.

ART. 7 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni e sentito il dipendente interessato ove richiesto.

Si fa, inoltre, rinvio alla normativa ed ai CCNL di comparto vigenti.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Il Responsabile

PROVINCIA DI TERAMO

Il Dirigente dell'Area 1

Per presa visione ed accettazione:

La dipendente del Comune di Valle Castellana – Dott.ssa Laura Di Domenicantonio

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 31-03-2023

Il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 31-03-2023

Il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Ragonici Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì,

IL MESSO COMUNALE
Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì, 31-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana